

19/02/2008 13:46

0458095857

AEROPORTO CATULLO

PAG 01/02

Aeroporto  Valerio Catullo

Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.  
37060 Caselle di Sommacampagna (Verona)  
tel. +39-045 8095666 fax +39-045.8619074  
www.aeroporto.verona.it info@aeroporto.verona.it

Spett.le

COMUNE DI VERONA

Segreteria Sindaco

Pizza Bra 1

37121 Verona

fax: 045 8066494

li, 19 FEB 2008

Prot. n.

399

**Oggetto: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca  
Aspetti ambientali \_ Richiesta di informazioni**

Facendo seguito alla nota trasmessa il 21.09.2007 e alle allegate domande sottoposte dal sig. Sandrini e da codesto Comune trasmesse in data 11.02.2008, a seguire alcune precisazioni sulla realtà dell'aeroporto di Verona e sulle correlazioni con la normativa in materia di impatto ambientale e di rumore aeroportuale.

*Quesiti 1 e 2.* L'istituto della Valutazione di Impatto Ambientale è stato introdotto nell'ordinamento comunitario e, in seguito, in quello nazionale, con legge n. 349/1986 e successivo DPCM attuativo n. 377/1988.

L'aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca è un aeroporto militare aperto al traffico civile dal 1961 e di conseguenza lo scalo, in quanto preesistente al primo atto normativo nazionale attuativo della direttiva comunitaria in materia di VIA, rimane escluso dall'assoggettabilità a VIA per quelle opere ed infrastrutture già presenti all'entrata in vigore della normativa stessa.

Ciò in applicazione della clausola di irretroattività della legge, enunciata dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale al Codice Civile.

Relativamente agli interventi eseguiti negli ultimi anni, si ribadisce che gli stessi sono soggetti all'autorizzazione dell'ENAC ai sensi dell'art. 702 del Codice della Navigazione e sono stati tutti sottoposti ad iter di approvazione da parte degli Enti competenti; nel caso specifico dei più significativi, quali l'hangar di ricovero e manutenzione aeromobili e l'edificio aerostazione arrivi, l'approvazione è avvenuta a seguito di Conferenza di Servizi.

Le eventuali, ulteriori, migliorie strutturali rientranti nei progetti di sviluppo, tali da poter essere qualificate come innovazioni sostanziali, saranno attuate nell'osservanza della normativa di settore, assoggettando i relativi progetti alla procedura di VIA (nazionale) come oggi disciplinata dal recentissimo D. Lgs. 16 gennaio 2008, n.4.

In tal senso, l'08.03.2007 è stato presentato ad ENAC il documento di stesura preliminare del Piano di Sviluppo Aeroportuale, che, a partire da un'analisi dello stato attuale dello scalo veronese, si pone come obiettivo il delineare le linee guida di intervento atte a consentire il soddisfacimento della domanda di trasporto aereo a breve/medio termine (2024), e con una visione dello sviluppo a lungo termine. Tale procedimento viene gestito da ENAC e prevede l'attivazione della procedura di VIA su iniziativa diretta di ENAC.

Allegato: c.s.  
prot. 274/GAR 069-70

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*Mrs. Claudio Boccardo*

Cordiali saluti

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

- testimoniare una politica responsabile dell'azienda nelle problematiche sociali.

tematiche ambientali;

- dare visibilità a tutti gli attori interessati (soci, clienti, comunità, dipendenti, fornitori, enti di controllo, partner, concorrenti) dell'impegno, dei risultati e dei miglioramenti conseguiti sulle varie tematiche ambientali relative alle attività aeroportuali che hanno intererenza con l'ambiente, con un controllo sistematico degli adempimenti prescritti dalle normative applicabili;

- gestire correttamente le attività aeroportuali che hanno intererenza con l'ambiente, con un obiettivo di:

Ambientale finalizzato alla certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001, con monitoraggio. Inoltre, ha avviato le attività per la costruzione del Sistema di Gestione settore, quali ad esempio il rumore e la qualità dell'aria, anche attraverso campagne di monitoraggio ambientale relative all'impatto aeroportuale, secondo le specifiche normative le

**Questo 6.** Piano di rischio ambientale. La Società di Gestione dell'aeroporto gestisce le all'autorizzazione dell'hotel citato dal sig. Sandrini.

**Questo 5.** Non risultano pervenute alla Società di Gestione comunicazioni relative contenimento del rumore previsti dall'art. 10 comma 5 sopra citato.

definizione delle zone di rispetto nell'intorno aeroportuale e ai successivi interventi di fine di definire lo scenario ottimale di minimo impatto; tali attività sono propedeutiche alla antirumore e l'appropriata distribuzione del traffico secondo le varie direzioni di decollo, al La Commissione sta operando per l'individuazione delle procedure operative rappresentanti degli enti territoriali interessati dalle attività aeroportuali.

Presso l'aeroporto di Verona, dal 2002 è attiva la Commissione Aeroportuale, presieduta dalla Direzione Aeroportuale di ENAC, alla quale partecipano anche i cui al DM 31.10.1997.

abbattimento del rumore, sono successivi all'individuazione dei confini delle aree di rispetto di Come previsto dal DM 29.11.2000 (art. 2, comma 2, lettera c) i piani di contenimento ed infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. centro dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle sono inoltre obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per contenimento ed abbattimento del rumore, indicando i tempi di adeguamento, modalità e costi; 10 comma 5 prevede che gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto predispongano i piani di

**Questo 4.** Piani di contenimento ed abbattimento del rumore. La legge 447/95, all'art. 10 comma 5 prevede che gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto predispongano i piani di contenimento ed abbattimento del rumore, indicando i tempi di adeguamento, modalità e costi, in attesa di conoscere le disposizioni attuative da parte della Regione Veneto.

Fino ad oggi la Società di Gestione ha assunto il ruolo di sostituto d'imposta, accantonando gli importi versati solo da una parte dei vettori (non tutti i vettori ritengono infatti dovuta tale imposta), in attesa di conoscere le disposizioni attuative da parte della Regione Veneto.

essendo l'imposta determinata sulla base dell'emissione sonora dell'aeromobile civile.

**Questo 3.** Imposta Regionale sulle Emissioni sonore degli aeromobili (legge 342 del 21.11.2000): il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta è l'esercente dell'aeromobile,

